

Sulla mancata impugnazione, con istanza di regolamento necessario di competenza, di una sentenza (o ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell'incompetenza (anche per materia) del giudice adito

Cass. Sez. VI-III Civ. 19 maggio 2022, n. 16137 ord. - Scoditti, pres.; Moscarini, est.; Dell'Alba, P.M. (parz. diff.) - V.P. (avv. Di Fonso) c. 12 Maggio s.r.l. (avv. Fazi). (*Dichiara inammissibile Trib. Sulmona 26 luglio 2021*)

Contratti agrari - Competenza - Sezione specializzata agraria - Domanda di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento - Sentenza (o ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell'incompetenza (anche per materia) del giudice adito - Mancata impugnazione con istanza di regolamento necessario di competenza - Efficacia di giudicato.

(*Omissis*)

CONSIDERATO

che:

1. V.P., premesso di essere stato convenuto con V.E. dalla società 12 Maggio srl davanti al Tribunale di Sulmona per rispondere dell'inadempimento al contratto preliminare stipulato con la società e di aver formulato, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico, di guisa che, a seguito di ordinanza declinatoria della competenza del giudice ordinario, la causa era stata riassunta davanti alla sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale, espose che, riassunto il processo davanti alla sezione agraria, egli aveva eccepito l'incompetenza funzionale del giudice.

Il giudizio fu definito con una sentenza del giudice adito con cui venne dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dei V. e venne rigettata la domanda riconvenzionale.

Avverso la sentenza, sul presupposto che con la stessa il giudice adito avesse implicitamente ritenuto la propria competenza, il V. ha proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza denunciando la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, commi 1 e 2, violazione o falsa applicazione degli artt. 103 e 40 c.p.c.. La società 12 Maggio srl ha resistito con memoria.

RITENUTO

che:

1. Il ricorrente assume che, nonostante fosse stata pronunciata dal tribunale ordinario una ordinanza recante implicita declinatoria di competenza anche con riguardo alle domande contro il V. proposte, la sentenza impugnata era frutto del malgoverno del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11, comma 1 e 2, in quanto la controversia devoluta a detta sezione non aveva nulla a che fare con la materia dei contratti agrari sulla quale esiste la competenza della sezione specializzata, avendo ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento.

2. Il P.G., nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Rosa Maria Dell'Erba, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto, nel corso del giudizio, il Tribunale ordinario, originariamente adito, aveva declinato la propria competenza assegnando termine per la riassunzione davanti alla sezione specializzata competente per materia. In base all'art. 44 c.p.c. "l'ordinanza che, a norma degli artt. 39 e 40 dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non impugnata con regolamento di competenza, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di competenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.."

3. Dunque, non essendo stata impugnata l'ordinanza declinatoria della competenza né il successivo provvedimento della Sezione specializzata che aveva invece deciso la causa nel merito, la competenza per materia, così come individuata dall'autorità giudiziaria originariamente adita è divenuta incontestabile, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza di merito emessa nel giudizio.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che "La sentenza (o l'ordinanza di natura decisoria) dichiarativa dell'incompetenza (anche per materia) del giudice adito va impugnata con istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c.), acquistando, in caso contrario, efficacia di giudicato tanto la statuizione di incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, quanto quella sulla (asserita) competenza dell'autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, né le parti, né il giudice precedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito in tema di competenza dall'autorità giudiziaria originariamente adita" (Cass., 2, n. 2973 del 27/2/2012, Cass., 6-3, n. 17841 dell'8/8/2014).

P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il regolamento e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio, liquidate in Euro 2200.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

(Omissis)

